

PROTOCOLLO TRA :
TRIBUNALE DI RAVENNA, ORDINE AVVOCATI DI RAVENNA, SERVI-
ZI SOCIALI - AREA MINORI (distretti RAVENNA-LUGO-FAENZA)

*

Lo scopo del presente Protocollo è quello di promuovere buone prassi, nel caso di frattura del rapporto fra genitori, caratterizzate dalla fattiva collaborazione tra gli operatori e ispirate in primo luogo alla tempestiva esecuzione dei provvedimenti riguardanti i minori, nel rispetto del preminente interesse di questi ultimi e all'effettiva attuazione del diritto alla bigenitorialità, anche per quanto attiene al diritto di visita del genitore non collocatario.

INCARICO AI SERVIZI SOCIALI DA PARTE DEL GIUDICE

Nei procedimenti contenziosi e camerali il Giudice, allorché lo ritenga necessario, assegna un mandato ai Servizi Sociali territoriali, così come previsto dagli artt. 337 ter; octies.c.c.

Tali incarichi potranno avere ad oggetto:

- a) ricognizione e indagine conoscitiva che consenta al giudice di acquisire primi elementi sulla situazione familiare; *in casi di urgenza* anche prima dell'udienza presidenziale o della prima udienza di trattazione della causa;
- b) indagine con ulteriori compiti di vigilanza e monitoraggio della situazione familiare, disponendo se necessario accertamenti specialistici- psicologici (*quid pluris* rispetto al punto a);
- c) compiti di vigilanza e monitoraggio e - ulteriori – compiti di calendarizzazione degli incontri, nell'ambito dell'incarico predeterminato dal giudice;
- d) affidamento al Servizio con l'individuazione, oltre che della collocazione abitativa dei minori, degli specifici poteri in ordine alle scelte di maggiore importanza demandati al Servizio stesso (ad esempio: relativi alla scuola, alla salute, alle attività ricreative ecc.) ed alle conseguenti relazioni da mantenere con le autorità scolastiche, amministrative, sanitarie di riferimento.



All'atto del conferimento dell'incarico, il Giudice assegnerà ai Servizi Sociali il termine che riterrà congruo a seconda delle circostanze e del caso concreto, delle necessità di monitoraggio e dei tempi del giudizio, di norma di tre mesi.

Il Servizio Sociale, nell'espletamento dell'incarico ricevuto, potrà visionare gli atti del procedimento, mentre quelli ritenuti di particolare rilievo saranno portati a sua conoscenza al momento del conferimento dell'incarico stesso per ordine del Giudice.

Invio delle relazioni.

I Servizi si impegnano ad inviare al Tribunale (Cancelleria competente del giudice che ha conferito l'incarico) tramite PEC, tutte le relazioni redatte (con i relativi allegati) a seguito del mandato ricevuto, almeno otto giorni prima della data fissata per l'udienza successiva, in modo da consentire alla Cancelleria di inserirle nel fascicolo telematico affinché anche le parti – attraverso i loro difensori – possano averne piena conoscenza oppure a comunicare entro un congruo termine l'eventuale necessità di una proroga allorché non sia possibile rispettare il termine per obiettive difficoltà o per la necessità di portare a termine particolari indagini o percorsi che rendano maggiormente proficuo un efficace operato del Servizio stesso.



Nel corso dell'espletamento degli incarichi il Servizio esaminerà e terrà in considerazione, oltre alle circostanze di fatto che emergeranno dalla sua osservazione anche gli ulteriori documenti e atti di causa che saranno comunicati al Servizio stesso su disposizione o autorizzazione del Giudice, e non altri.

Procedimenti esauriti

Nel caso di affidamento del minore al Servizio sociale e qualora ritenga comunque necessario disporre la perdurante vigilanza del Servizio anche una volta concluso il procedimento, il giudice potrà disporre che il Servizio relazioni periodicamente al Giudice Tutelare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 c.c., fermo restando che nei casi in cui si verifichi un'evoluzione particolar-

mente grave della fattispecie, il Giudice provvederà a notificare la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni (e, se del caso, la Procura ordinaria). Ciò impregiudicata la possibilità, per i genitori, di richiedere la modifica dei provvedimenti ai sensi degli artt. 710 c.p.c.; Legge 898/1970 come succ. modificato e 337 quinquies c.c.

Ne consegue che, qualora all'esito della relazione si renda necessario provvedere, il Giudice Tutelare convocherà le parti al fine di adottare i provvedimenti necessari.

Pendenze e competenze del TM e del TO

Il Servizio è consapevole che, ai sensi dell'art. 38 disp att. c.c., in caso di instaurazione presso il Tribunale Ordinario di un giudizio "separativo" in senso lato, i provvedimenti ex artt. 330 e 333 c.c. sono di competenza di quest'ultimo (secondo il principio della concentrazione delle tutele, fatto proprio dalla giurisprudenza) e, pertanto, eventuali segnalazioni in merito dovranno essere effettuate al Tribunale ordinario (e specificamente al giudice delegato alla trattazione del procedimento) nonchè al PM ordinario interveniente necessario nell'interesse dei minori, in tali procedimenti.

Qualora al momento del conferimento dell'incarico da parte del giudice del Tribunale di Ravenna penda presso il Tribunale per i minorenni altro procedimento riguardante il medesimo minore, i Servizi Sociali si impegnano a comunicare al Tribunale Ordinario le relazioni eventualmente inviate al Tribunale Minori e quelle che, nel corso del giudizio, invieranno allo stesso.

La partecipazione dell'Avvocato all'incontro con i Servizi Sociali.

Il difensore del genitore, munito di delega, potrà partecipare anche unitamente al proprio assistito ai colloqui avanti l'assistente sociale designato dai Servizi coordinato se ritenuto opportuno dal Responsabile Territoriale - dal Responsabile dell'Area Minori, nell'ottica comune di perseguire l'interesse del minore, pur compatibilmente con il mandato difensivo ricevuto. A tal fine, i Servi-

zi Sociali informeranno direttamente il genitore della possibilità di presenziare accompagnato dal proprio legale, così come il legale stesso, alla luce del presente accordo, può proporre.

L'eventuale intervento del Servizio Sociale relativo ai minori, qualora non sia pendente un procedimento giudiziale, potrà essere richiesto anche da parte dell'Avvocato in rappresentanza di uno dei genitori, e da inoltrarsi con modalità idonee quali PEC o mail, alla quale i Servizi dovranno dare riscontro –nelle modalità di cui sopra- entro trenta giorni dal ricevimento.

Gli operatori osservano le proprie procedure, deontologia professionale e normative di riferimento.

Se necessario verrà redatto, contestualmente, verbale del colloquio sottoscritto dalle parti presenti.

Misure residuali di collaborazione

Il Servizio, anche nei casi in cui non sia stato incaricato della cura del caso, segnalerà al Tribunale le circostanze relative ai minori di cui sia venuto a conoscenza nelle proprie funzioni e in relazione ai quali abbia avuto notizia della pendenza di procedimenti.

Periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, i Servizi Sociali incontreranno il Presidente o il magistrato designato per gli affari di famiglia, insieme al rappresentante del Consiglio dell'Ordine incaricato, al fine di verificare l'andamento delle prassi, di monitorare le criticità, specie quanto all'effettività del diritto di frequentazione genitori-figli e di promuovere proposte migliorative.

Ravenna, li. 10. ottobre 2018

Il Presidente del Tribunale di Ravenna


Il Presidente dell'Ordine Avvocati Ravenna


Il Dirigente Servizi Sociali di Ravenna


Il Dirigente Settore Servizi alla Comunità
Unione Romagna Faentina


Il Dirigente Unione dei Comuni della Bassa Romagna


Dott. Roberto Sereni Lucarelli


Avv. Mauro Cellarosi


Arch. Daniela Poggiali


Dott.ssa Daniela Sistigu


Dott.ssa Carla Golfieri

